

Bruxelles, 16 dicembre 2022
(OR. en)

16135/22

ENER 696
ENV 1319
TRANS 796
ECOFIN 1349
RECH 666
CLIMA 684
IND 563
COMPET 1046
CONSOM 345
DELECT 232

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 9267 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 15.12.2022 che rivede il fattore di energia primaria per l'energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 9267 final.

All.: C(2022) 9267 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.12.2022
C(2022) 9267 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.12.2022

**che rivede il fattore di energia primaria per l'energia elettrica in applicazione della
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

RELAZIONE

CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Motivi e obiettivi

Il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica è stato stabilito per la prima volta nella direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici¹. La direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica², che ha abrogato la direttiva 2006/32/UE, non ha rivisto né la metodologia né il valore ("coefficiente") del PEF. Pertanto, il valore di 2,5 definito nell'allegato II, nota 3³, della direttiva 2006/32/CE è stato mantenuto e riportato nell'allegato IV, nota 3, della direttiva Efficienza energetica⁴.

In entrambe le direttive il PEF è stato definito per poter calcolare il risparmio di energia primaria in kWh per l'energia elettrica. Secondo quanto indicato nell'allegato IV, nota 3, della direttiva Efficienza energetica, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare il coefficiente di base di 2,5 o un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.

Nell'ambito della direttiva (UE) 2018/2002⁵ (direttiva Efficienza energetica 2018) che modifica la direttiva Efficienza energetica è stato condotto uno studio sul valore e sulla copertura del PEF: la metodologia per calcolarne il valore per l'energia elettrica è definita al considerando 40 della medesima direttiva⁶, che impone alla Commissione di tener conto "dei

¹ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64).

² Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

³ "Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente prestabilito pari a 2,5 che tiene conto del 40 % dell'efficienza di produzione media dell'UE nel periodo considerato. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare".

⁴ "Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo finale di energia. **Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,5. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare**".

⁵ Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

⁶ "... è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica che tengono conto del mix energetico sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il **metodo basato sul "contenuto di energia fisica"**, mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'"efficienza di conversione tecnica". **Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili** si applica il metodo equivalente diretto basato sull'"energia primaria totale". Per calcolare la **quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione**, si applica il metodo di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100 % per le fonti rinnovabili non combustibili, 10 % per le centrali geotermoelettriche e 33 % per le centrali nucleari. Il **calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione** è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. Il valore del PEF si riferisce al 2018 e si basa sui dati interpolati dalla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES per il 2015 e il 2020 e adeguati con i dati di Eurostat fino al 2016. L'analisi riguarda gli Stati membri e la Norvegia. Il

progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica".

In base ai risultati dello studio la direttiva Efficienza energetica 2018 ha rivisto a 2,1 il coefficiente di base del PEF per l'energia elettrica e ha modificato l'allegato IV, nota 3, della direttiva Efficienza energetica come indicato al punto 1) dell'allegato della direttiva Efficienza energetica 2018⁷.

Lo stesso punto della direttiva Efficienza energetica 2018 recita: "Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. Tale revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE". Il potere di adottare atti delegati per rivedere il coefficiente è conferito alla Commissione dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva Efficienza energetica.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha commissionato uno studio al fine di rivedere il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. La revisione del coefficiente di base nel presente atto delegato poggia sullo studio *Support to Primary Energy Factor Review (PEF)*⁸.

L'atto delegato sostituisce l'allegato IV, nota 3, della direttiva Efficienza energetica, che era stato modificato dal punto 1) dell'allegato della direttiva Efficienza energetica 2018. Le altre disposizioni dell'allegato IV della direttiva Efficienza energetica sono invariate, in quanto restano pertinenti agli obiettivi della direttiva e coerenti con l'ultimo studio di revisione del PEF.

Aspetti ambientali

Il PEF è un indicatore fondamentale per calcolare l'efficienza e i risparmi energetici. La revisione del coefficiente di base del PEF per l'energia elettrica nel presente atto delegato è quindi in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima per il 2030. La revisione del PEF per l'energia elettrica tiene conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica e si allinea ai requisiti necessari per concretare gli obiettivi del pacchetto "Pronti per il 55 %" e del piano REPowerEU.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data la natura tecnica, il presente atto delegato non richiede né valutazione d'impatto né consultazione pubblica aperta preliminare alla modifica dell'atto, che sono invece necessarie per altre importanti iniziative.

Lo studio per rivedere il PEF per l'energia elettrica è stato avviato nel maggio 2022; Durante lo studio sono stati organizzati online due seminari e una riunione del gruppo di esperti con le

set di dati per la Norvegia si basa sui dati della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica".

⁷ "... Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,1 ovvero utilizzare il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso purché possano fornire una motivazione. A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999 ...".

⁸ "Support to Primary Energy Factors Review (PEF)", e7, Trinomics and Fraunhofer (2022).

parti interessate e gli Stati membri, rispettivamente il 30 giugno, il 20 ottobre e il 7 novembre 2022.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Nel corso dei seminari e del gruppo di esperti di cui sopra gli Stati membri e i portatori di interessi hanno formulato varie osservazioni e proposte sulla metodologia dello studio, in particolare:

- il PEF per l'energia elettrica è obbligatorio e la metodologia dovrebbe essere armonizzata e coerente con i bilanci energetici di Eurostat;
- il PEF dovrebbe includere l'uso di energia a monte, ad esempio attraverso un approccio di valutazione del ciclo di vita che comprenda le perdite di distribuzione e trasmissione e il consumo di energia per la produzione di beni;
- la metodologia non dovrebbe incentivare l'uso di tecnologie basate sui combustibili fossili;
- il PEF non dovrebbe basarsi su dati storici, quanto piuttosto guardare avanti per tener conto dei valori del 2026 o del 2030 nonché dell'impatto dell'efficienza energetica in futuro;
- è opportuno rivedere i valori di rendimento di riferimento relativi alla cogenerazione di calore ed energia elettrica per l'assegnazione del consumo di carburante; e
- si dovrebbe tener conto delle perdite di distribuzione di altri vettori energetici.

In esito alle proposte suddette:

- la metodologia di calcolo è in linea con i bilanci energetici e le definizioni di EUROSTAT, ad eccezione del metodo di assegnazione del combustibile in ingresso per gli impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica;
- per la cogenerazione di calore ed energia elettrica, l'efficienza del sistema di riferimento necessaria per l'assegnazione del consumo di carburante è stata allineata a EUROSTAT per il 2015 e il 2020;
- si tiene conto delle perdite di conversione, trasmissione e distribuzione; le perdite di distribuzione dei vettori energetici non elettrici non sono state considerate nei calcoli per mancanza di dati affidabili e della complessità del calcolo. Per tutti i vettori energetici, ad eccezione del calore e dell'energia elettrica, le perdite sono inferiori all'1 % del consumo di energia finale; il valore più alto è quello del gas, 0,87 % nel 2020, che ha determinato un PEF di 1,087. Inoltre, le perdite di diversi vettori energetici non sono riportate nelle statistiche dell'energia.
- il coefficiente scelto per il PEF per l'energia elettrica è la media dei valori 2024 e 2025, poiché un indicatore che guarda avanti è più utile di uno impostato su dati del passato. Il PEF è pertanto rivisto a 1,9.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura

L'atto delegato rivede il coefficiente di base del PEF per l'energia elettrica partendo dal valore medio del PEF per il 2024 e il 2025 e seguendo la metodologia e i requisiti definiti nella direttiva Efficienza energetica 2018.

Base giuridica

In virtù dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva Efficienza energetica, alla Commissione è conferito il potere di adottare il presente atto delegato.

Principio di proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la misura non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo; la forma della misura è un regolamento modificativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, cosicché le amministrazioni nazionali e dell'UE non debbano sostenere costi di recepimento della legislazione nel diritto interno.

Scelta dello strumento

Atto delegato: l'unico appropriato alla luce del conferimento di poteri alla Commissione.

Incidenza sul bilancio

Nessuna.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.12.2022

che rivede il fattore di energia primaria per l'energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'allegato IV, nota 3, della direttiva 2012/27/UE, entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione è tenuta a rivedere il coefficiente di base sulla base dei dati osservati.
- (2) La Commissione ha condotto uno studio sulla revisione del fattore di energia primaria (PEF) per tener conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica dopo il 2018.
- (3) Lo studio avalla la metodologia di cui al considerando 40 della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio², nella quale per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul "contenuto di energia fisica", per quella generata da combustibili fossili e biomassa il metodo basato sull'"efficienza di conversione tecnica" e per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'"energia primaria totale".
- (4) Lo studio riconosce la necessità di utilizzare un PEF che riesca a tener conto dell'impatto dell'efficienza energetica in futuro. La revisione del coefficiente di base segue la metodologia del considerando 40 della direttiva (UE) 2018/2002 e, sulla base dei dati osservati, seleziona come coefficiente di base il valore medio del PEF per il 2024 e il 2025.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV della direttiva 2012/27/UE,

¹ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

² Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15.12.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN